

Borsa & Corporate Governance

Lo scorso 11 ottobre l'ISVAP, www.isvap.it, ha emanato in pubblica consultazione, fino al 15 novembre p.v., un Regolamento di attuazione del Codice delle assicurazioni in materia di controlli interni, compliance, gestione dei rischi ed esternalizzazione delle attività.

Con riferimento alle disposizioni già contenute nella circolare 577/2005 in tema di sistema dei controlli interni, il Regolamento in esame prevede alcune novità.

Nello specifico viene richiesto che l'organo amministrativo, nell'assicurare che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, comprenda anche i rischi di non conformità alle norme.

Analoga estensione di responsabilità ai rischi di non compliance è prevista anche tra i compiti attribuiti all'alta direzione.

Viene, inoltre, previsto di specificare la periodicità – almeno annuale - con cui l'organo amministrativo rivede le direttive in materia di controlli interni, le strategie e le politiche di assunzione, la valutazione e la gestione dei rischi maggiormente significativi.

Tra le principali novità previste dalla bozza di Regolamento segnaliamo, inoltre, l'istituzione di una nuova funzione incaricata della produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare (ai sensi dell'articolo 212 del Codice delle assicurazioni), l'istituzione di una funzione di compliance nelle imprese di assicurazione e la disciplina dell'esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

La funzione di compliance, in base alla bozza di Regolamento, deve essere istituita con delibera dell'organo amministrativo che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate. Con tale funzione l'Autorità di vigilanza prevede che la compagnia disponga di adeguati presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, a fronte di violazioni di norme o di atti di autoregolamentazione. Definiti tali obiettivi, la funzione di compliance è incaricata di verificare che l'organizzazione e le procedure aziendali siano adeguate ai suddetti obiettivi.

È previsto che l'attività della funzione di compliance sia sottoposta a verifiche di audit periodiche da parte della funzione di revisione interna, che ne valuta l'efficienza e l'efficacia.

Per quanto concerne i collegamenti tra funzione di compliance e funzione di risk management, viene lasciata all'autonomia dell'organo amministrativo la relativa definizione che deve essere adeguatamente formalizzata. Per le piccole imprese e per i gruppi sono previste specifiche disposizioni sull'affidamento della funzione di compliance al fine di tenere conto del principio di proporzionalità e delle specificità che caratterizzano un gruppo assicurativo. Il documento in esame presenta, inoltre, una disciplina in tema di esternalizzazione di attività e funzioni delle imprese di assicurazione fissando un duplice ordine di limiti: la natura e la quantità delle attività cedute all'esterno e le modalità della cessione non devono trasformare l'impresa cedente in una "scatola vuota"; non è possibile esternalizzare l'attività di sottoscrizione dei rischi – che rappresenta il core business delle imprese di assicurazione. Nella ipotesi di esternalizzazione, la bozza di Regolamento introduce alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'ISVAP, alcuni dei quali già previsti nel vigente assetto normativo, che sono diversificati a seconda del tipo di funzioni e attività esternalizzate. Entro la scadenza della pubblica consultazione invieremo all'ISVAP i commenti al documento in esame.